

Elenchi dei provvedimenti adottati dai dirigenti quadriennio 2023/2026

Art. 23¹ (Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi) del d. lgs. 33 del 2013 e ss. mm. ii.

| Provvedimenti e/o atti dirigenziali | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Provvedimento / atto determinativo <i>(indicare numero di delibera in ordine cronologico)</i> | Data <i>(indicare anno, mese e giorno)</i> | Contraente <i>(indicare nominativo ovvero ragione sociale)</i> <i>ovvero</i> Soggetto con cui è stato stipulato un accordo <i>(indicare nominativo ovvero ragione sociale)</i> | Soggetti beneficiari <i>(che non rientrino nelle categorie di cui alle colonne precedenti e riconducibili a quelli di cui all'art. 26¹ d.lgs. 33 del 2013 e ss.mm. e ii.)</i> | Oggetto del provvedimento | Impegno di spesa |
| 1 | | --- | | | 0 |

¹ **Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 128, legge n. 124 del 2017)

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
(comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 97 del 2016)

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.